



Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 256**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
- Al Direttore Generale della Giunta regionale
- Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
- Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.

In sede referente		Seduta del 15 aprile 2025				
Favorevole		A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tozzi Elisa	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercanti Valentina	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capirossi Fiammetta	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casucci Marco	GM-ML		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieroni Andrea	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sguanci Maurizio	IV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	(art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osservazioni Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xxx Comm.	(art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria				
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input checked="" type="checkbox"/>	Non richiesta	<input type="checkbox"/>

Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>						

Note: *Il consigliere Casucci dichiara di non partecipare al voto.*

La funzionaria EQS
 Riccarda Casini
 RICCARDA CASINI
 16.04.2025 14:43:01
 GMT+02:00

Il direttore
 Maria Cecilia Tosetto

MARIA CECILIA TOSETTO
 17.04.2025 09:07:02
 GMT+02:00

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione, finalità e sede del Consiglio delle autonomie locali

Art. 2 - Composizione e nomina

Art. 3 - Regolamento

Art. 4 - Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti

Art. 5 - Durata del CAL e decadenza dei componenti

Art. 6 - Insediamento del CAL ed elezione degli organi

Art. 7 - Funzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Art. 8 - Partecipazione alle sedute

Art. 9 - Competenze

Art. 10 - Termini

Art. 11 - Relazione sull'attività del CAL

Art. 12 - Struttura di supporto del CAL

Art. 13 - Trattamento economico

Art. 14 - Norma finanziaria

Art. 15 - Disposizione transitoria

Art. 16 - Abrogazioni

ALLEGATO A – 29 Ambiti

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 114, 117 comma quarto, e 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 66 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla **legge costituzionale** 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2024;

Considerato che:

1. Il Consiglio delle autonomie locali (**CAL**) svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso, mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale;
2. La disciplina del **CAL** necessita di una nuova stesura al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto attiene ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata negli anni e del mutato contesto normativo;
3. Al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, si ritiene opportuno confermare che il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province siano tra i componenti di diritto del **CAL**;
4. **Per rafforzare la rappresentanza dei territori, si introduce la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle Assemblee dei sindaci e della Conferenza metropolitana, nel rispetto di ambiti territoriali, individuati all'allegato A della presente legge prendendo a riferimento le zone distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); sono altresì previsti quali componenti del CAL tre presidenti di unioni di comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e i sindaci di tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anch'essi designati da ANCI Toscana, per esprimere compiutamente anche le posizioni delle unioni e degli enti di minore dimensione demografica;**
5. Per favorire il confronto sugli atti e i provvedimenti della Giunta regionale sottoposti all'esame del **CAL**, si prevede la presenza alle sedute degli assessori regionali competenti, salvo motivate eccezioni;
6. Visto il ruolo determinante e le attività svolte dalle associazioni rappresentative degli enti locali, per incrementare l'efficienza del sistema di rappresentanza degli enti locali nella Regione nonché per garantire un'efficace modalità di raccordo tra gli stessi enti locali ed il Consiglio regionale è prevista la possibilità di stipulare tra loro accordi per concorrere alla realizzazione di questi obiettivi comuni;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione, finalità e sede del Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 66 dello Statuto, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali.
2. Il CAL garantisce la partecipazione e l'intervento degli enti locali nei processi decisionali della Regione, al fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di promuovere un permanente ed efficace raccordo e coordinamento tra Regione ed enti locali.
3. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Composizione e nomina

1. Il CAL è nominato dal Consiglio regionale ed è costituito da componenti di diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto del CAL:
 - a) il sindaco metropolitano di Firenze;
 - b) il sindaco del comune di Firenze. Qualora coincida con il sindaco metropolitano, il vice sindaco del comune;
 - c) i sindaci dei comuni di Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Massa, Carrara, Livorno, Grosseto, Pistoia, Prato;
 - d) i nove presidenti delle Province della Toscana. Qualora coincidano con i sindaci di cui alla lettera c), i vice presidenti delle province;
3. Sono componenti elettivi del CAL i trenta sindaci dei comuni non capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 4. Qualora taluno di essi ricopra la carica di presidente di provincia, in suo luogo è eletto il vice sindaco.
4. **Fanno altresì parte del CAL:**
 - a) **tre presidenti di unioni di comuni, designati da ANCI Toscana;**
 - b) **i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, designati dall'ANCI Toscana tra i sindaci che non ricoprono la carica di presidente di provincia e che non risultano tra i componenti elettivi di cui all'articolo 4.**
5. **I componenti di diritto del CAL, i tre presidenti di unioni di comuni e i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, di volta in volta, fornire delega agli amministratori dei rispettivi enti per essere rappresentati nelle sedute.**
6. I componenti elettivi del CAL di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare alle sedute del CAL, ne danno comunicazione all'Ufficio di presidenza del CAL ed ai sindaci supplenti individuati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 3 Regolamento

- 1. Il CAL approva un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività.**
- 2. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del CAL stesso.**
- 3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento vigente.**

Art. 4

Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti

- 1. I componenti di cui all'articolo 2 comma 3 sono eletti dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui all'articolo 1, commi 42 e 56 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra i propri componenti, nel numero e con riferimento agli ambiti omogenei di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Le elezioni hanno luogo in un'unica giornata elettorale.**
- 2. Per ciascun ambito omogeneo di cui all'allegato A, ad eccezione dell'ambito omogeneo n. 13, è eletto quale componente il sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci del proprio ambito omogeneo e sindaco supplente il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo. Per l'ambito territoriale n. 13 sono eletti quali componenti i due sindaci che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci dello stesso ambito n. 13 e, per ciascuno di essi, sono eletti come rispettivi supplenti i due sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi due. Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi il sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.**
- 3. Nel caso in cui un ambito non esprima alcun eletto, è individuato quale componente il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e sindaco supplente il sindaco che segue nell'ordine in quello stesso ambito. Per l'ambito omogeneo n. 13, qualora non sia espresso alcun eletto, sono individuati quali componenti il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e il sindaco che segue nell'ordine in quello stesso ambito; sono individuati quali rispettivi supplenti i due sindaci dei comuni che seguono ulteriormente nell'ordine nello stesso ambito. Non possono essere individuati quali componenti o sindaci supplenti il sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.**
- 4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio stesso, invia alla Conferenza metropolitana di Firenze e alle assemblee dei sindaci la richiesta di designazione dei componenti elettivi e dei sindaci supplenti. È altresì inviata all'ANCI Toscana la richiesta di designazione dei presidenti delle unioni di comuni e dei sindaci di cui all'articolo 2 comma 4.**

- 5. La designazione dei componenti elettivi del CAL, dei presidenti di unioni di comuni e dei sindaci di cui all'articolo 2 comma 4 avviene nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Nei trenta giorni successivi il Consiglio regionale nomina il CAL in tutti i suoi componenti.**

Art. 5

Durata del CAL e decadenza dei componenti

1. Il CAL ha durata coincidente con la legislatura.
2. Il CAL in carica al momento del rinnovo del Consiglio regionale prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino all'insediamento del CAL nella nuova composizione.
3. Il componente del CAL resta in carica fino alla nomina del successore.
4. Il componente del CAL decade nell'ipotesi di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di sindaco, di sindaco metropolitano o di presidente di Provincia, ed è sostituito, se componente di diritto dal nuovo titolare della carica, se componente elettivo con le procedure previste dall'articolo 4.
5. Il Consiglio regionale procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica del componente del CAL e alla nomina del successore. A tal fine, entro i quindici giorni successivi a tale dichiarazione il Presidente del Consiglio regionale invia, con le procedure di cui all'articolo 4, la richiesta di designazione del nuovo componente elettivo.

Art. 6

Insedimento del CAL ed elezione degli organi

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di nomina dei suoi componenti.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti del CAL.
3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge, tra i propri componenti, il presidente e l'ufficio di presidenza, composto oltre che dal Presidente, da due vice Presidenti, di cui un vicepresidente vicario e da due segretari.
4. Il Presidente del CAL è eletto, con scrutinio palese, in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella terza votazione è eletto presidente colui che riporta il maggior numero di voti favorevoli. In caso di parità è eletto il componente più anziano di età. Il Presidente del CAL dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
5. Eletto il presidente, il CAL procede con le modalità di cui al comma 4 all'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Art. 7

Funzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CAL, assicura il rispetto del regolamento interno, convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di Presidenza e del CAL.
2. I vice presidenti coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il vice presidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il regolamento interno del CAL definisce le funzioni del presidente, dei vice presidenti, dei segretari e dell'ufficio di Presidenza

Art. 8

Partecipazione alle sedute

- 1. I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale, o loro delegati, nonché il presidente di ANCI Toscana e il presidente di UPI Toscana, possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del CAL.**
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono illustrati dall'assessore competente; gli atti di iniziativa consiliare sono illustrati da uno dei consiglieri proponenti.
3. Il Presidente del Consiglio **regionale** partecipa di norma alla seduta del CAL nel cui ordine del giorno sono previsti i pareri obbligatori relativi alla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione.
4. Le sedute del CAL si svolgono in presenza, in forma telematica tramite video-conferenza, o in forma mista secondo quanto disposto dal regolamento interno del CAL.
- 5. Il CAL si riunisce, di norma, una volta al mese.**
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché le modalità per indire e svolgere le consultazioni degli enti locali sono disciplinate dal regolamento interno del CAL.

Art. 9

Competenze

1. Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale. e provvede alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che prevede altresì le modalità con le quali sono comunicate al CAL le proposte che, già sottoposte all'esame di quest'ultimo, siano state

successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativamente ad una proposta di atto normativo o di atto amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, integra il preambolo dell'atto normativo ovvero la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del suo rifiuto.
4. Il CAL può inoltre esprimere eventuali osservazioni su tutti le proposte di atti per i quali non è previsto il parere obbligatorio, depositate in Consiglio regionale. A tal fine tali proposte sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
5. Il CAL può effettuare, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali nonché con le associazioni rappresentative degli enti locali o con singoli enti locali su atti di loro specifico interesse.
6. Rientrano nelle competenze del CAL, oltre all'iniziativa popolare delle leggi di cui all'articolo 74 dello Statuto, anche la proposta di ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 66 comma 5 dello Statuto e la promozione, presso il Collegio di Garanzia, del giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
7. Il CAL può inoltrare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti le richieste di forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, formulate da comuni e province ai sensi della dell'articolo 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) secondo le modalità disciplinate dal proprio regolamento interno.

Art. 10

Termini

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il CAL esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 9 comma 1 nonché i casi della loro eventuale riduzione o proroga.

Art. 11

Relazione sull'attività del CAL

1. Ogni anno, entro il 30 maggio, il CAL predispose una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con indicazione dei pareri resi e delle osservazioni formulate in merito ai provvedimenti esaminati nonché con riferimento agli adempimenti e alle iniziative esercitate nell'esercizio delle proprie competenze.
2. La relazione viene presentata dal Presidente del CAL in una seduta straordinaria del Consiglio regionale a cui partecipa l'ufficio di presidenza del CAL.

Art. 12

Struttura di supporto del CAL

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio, l'assegnazione del personale, nonché la fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti alle finalità della presente legge.

Art. 13

Trattamento economico

1. Per ogni giornata di seduta del CAL o del suo ufficio di presidenza, in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, è corrisposto al presidente e ai componenti del CAL, ai loro delegati o supplenti, un gettone di presenza di importo pari a 30 euro. In caso di svolgimento nella stessa giornata, di più sedute del CAL o del suo ufficio di presidenza, è corrisposto un solo gettone.

Art. 14

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge, non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale **2025-2026-2027** di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" "Programma 1 "organi istituzionali" Titolo 1 "Spese correnti" - Capitolo 10155 "Gettoni Consiglio Autonomie Locali"

Art. 15

Disposizione transitoria

1. Il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti da tale data. Entro tale termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del CAL ai sensi della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 16

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);
 - b) articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

- c) articolo 115 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- d) articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
- e) legge regionale 7 novembre 2014, n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali).

ALLEGATO A – 29 Ambiti

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI AREZZO – 4 componenti

- AMBITO ARETINO – VALDICHIANA
- AMBITO CASENTINO
- AMBITO VALTIBERINA
- AMBITO VALDARNO

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI GROSSETO – 4 componenti

- AMBITO AMIATA GROSSETANA
- AMBITO COLLINE METALLIFERE
- AMBITO GROSSETANA
- AMBITO COLLINE DELL'ALBEGNA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI LIVORNO- 2 componenti

- AMBITO ELBA
- AMBITO LIVORNESE - BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI LUCCA- 3 componenti

- AMBITO VALLE DEL SERCHIO
- AMBITO VERSILIA
- AMBITO PIANA DI LUCCA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI MASSA CARRARA- 2 componenti

- AMBITO LUNIGIANA

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PISA- 4 componenti

- AMBITO PISANO
- AMBITO ALTA VAL DI CECINA - COLLINE M.ME PISANE
- AMBITO VALDERA
- AMBITO VALDARNO INFERIORE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PISTOIA- 2 componenti

- AMBITO VAL DI NIEVOLE
- AMBITO PISTOIESE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI PRATO- 1 componente

- AMBITO PRATESE

ASSEMBLEA DEI SINDACI DI SIENA – 4 componenti

- AMBITO SENESE
- AMBITO AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA
- AMBITO VAL DI CHIANA SENESE
- AMBITO VAL D'ELSA

CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI DI FIRENZE- 4 componenti

- AMBITO FIORENTINO NORD - OVEST
- AMBITO FIORENTINO SUD - EST
- AMBITO MUGELLO
- AMBITO EMPOLESE

AREZZO

1

Castel Focognano Castel San Niccolò Chitignano Chiusi della Verna Montemignao Ortignano Raggiolo Poppi Bibbiena Pratovecchio Stia Talla Capolona Subbiano
--

2

Castiglion Fibocchi Loro Ciuffenna Castelfranco Piandiscò Bucine Cavriglia Montevarchi San Giovanni Valdarno Terranuova Bracciolini Laterina Pergine Valdarno

3

Castiglion Fiorentino Cortona Foiano della Chiana Lucignano Marciano della Chiana Civitella in Val di Chiana Monte San Savino

4

Anghiari Badia Tedalda Caprese Michelangelo Monterchi Sansepolcro Sestino Pieve Santo Stefano

GROSSETO

5

Arcidosso Castel del Piano Castell'Azzara Roccalbegna Santa Fiora Seggiano Semproniano Cinigiano

6

Campagnatico
Castiglione della Pescaia
Civitella Paganico
Roccastrada
Scansano

7

Manciano
Pitigliano
Sorano
Capalbio
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Monte Argentario
Orbetello

8

Massa Marittima
Montieri
Monterotondo Marittimo
Follonica
Gavorrano
Scarlinto

SIENA

9

Montalcino
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Piancastagnaio
Radicofani
San Quirico d'Orcia

10

Monticiano
Murlo
Sovicille
Asciano
Buonconvento
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Radda in Chianti
Rapolano Terme
Chiusdino

11

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

12

Casole d'Elsa
Colle di Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano

MASSA-CARRARA

13

Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Pontremoli
Carrara
Montignoso

LUCCA

14

Camaiore
Forte dei Marmi
Massarosa
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio

15

Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Coreglia Antelminelli
Pescaglia

Camporgiano Careggine Castelnuovo di Garfagnana Castiglione di Garfagnana Fosciandora Galliciano Minucciano Molazzana Piazza al Serchio Pieve Fosciana San Romano in Garfagnana Villa Collemandina Fabbriche di Vergemoli Sillano Giuncugnano Vagli Sotto

16
Altopascio Capannori Montecarlo Porcari Villa Basilica

PISA

17
Castelnuovo di Val di Cecina Volterra Montecatini Val di Cecina Pomarance Monteverdi Marittimo Castellina Marittima Montescudaio Riparbella Casale Marittimo Guardistallo Santa Luce

18
Calci Cascina Fauglia Orciano Pisano San Giuliano Terme Vecchiano Vicopisano Crespina Lorenzana

19
Bientina Buti Calcinaia Capannoli Palaia Pontedera Casciana Terme Lari Chianni

Lajatico Peccioli Terricciola Ponsacco Santa Maria a Monte
--

20

Castelfranco di Sotto Montopoli in Val d'Arno San Miniato Santa Croce sull'Arno
--

LIVORNO

21

Campo nell'Elba Capoliveri Marciana Marciana Marina Porto Azzurro Porto Ferraio Rio

22

Capraia Isola Collesalveti Bibbona Castagneto Carducci Cecina Rosignano Marittimo Campiglia Marittima Piombino San Vincenzo Sassetta Suvereto

PISTOIA

23

Sambuca Pistoiese Abetone Cutigliano San Marcello Piteglio Agliaia Marliana Montale Quarrata Serravalle Pistoiese
--

24

Buggiano Lamporecchio Larciano Massa e Cozzile Monsummano Terme Montecatini-Terre Pescia Pieve a Nievole

Ponte Buggianese Uzzano Chiesina Uzzanese

PRATO

25
Cantagallo Vaiano Vernio Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano

FIRENZE

26
Greve in Chianti San Casciano in Val di Pesa Barberino Tavarnelle Londa Pelago Pontassieve Reggello Rufina San Godenzo Bagno a Ripoli Impruneta Rignano sull'Arno Figline e Incisa Valdarno

27
Capraia e Limite Castelfiorentino Cerreto Guidi Certaldo Empoli Fucecchio Gambassi Terme Montaione Montelupo Fiorentino Montespertoli Vinci

28
Calenzano Campi Bisenzio Lastra a Signa Scandicci Sesto Fiorentino Signa Vaglia Fiesole

29
Barberino di Mugello Borgo San Lorenzo

Dicomano
Firenzuola
Marradi
Palazzuolo sul Senio
Vicchio
Scarperia e San Piero

Proposta di legge n. 256

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana

Relazione illustrativa

All'articolo 1 si prevede l'istituzione del CAL quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 66 dello Statuto.

All'articolo 2 si prevede la composizione del CAL tra componenti di diritto e componenti elettivi, nel numero complessivo di **57**. **Gli emendamenti licenziati in commissione, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale vigente che disciplina il Consiglio delle autonomie locali (l.r. 36/2000), introducono nella composizione di tale organismo, per come disciplinata dalla Pdl in oggetto, anche tre presidenti di unioni di comuni. Gli emendamenti dispongono che tali membri siano designati dall'Anci Toscana.**

L'articolo 3 prevede il regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività del CAL.

L'articolo 4 disciplina la designazione dei componenti elettivi del Cal eletti, tra i rispettivi componenti, dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui ai commi 42 e 54 dell'articolo 1 l.56/2014 nel rispetto degli ambiti territoriali omogenei di cui all'Allegato A della pdl. Disciplina altresì le modalità di individuazione dei sindaci supplenti. Il Consiglio regionale, nei trenta giorni successivi alla designazione provvede alla nomina di tutti i componenti del CAL.

L'articolo 5 stabilisce la durata del Cal, coincidente con la legislatura.

L'articolo 6 prevede la seduta d'insediamento del CAL e le modalità di elezione, in tale sede, dei suoi organi quali: il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti tra cui un vicepresidente vicario e due segretari.

L'articolo 7 rinvia al regolamento interno la disciplina di dettaglio delle funzioni del Presidente, dell'ufficio di Presidenza e dei componenti dello stesso.

L'articolo 8, con gli emendamenti licenziati in commissione, sempre in coerenza con quanto previsto dalla vigente disciplina di cui alla citata l.r. 36/2000, ad una rinnovata valutazione, prevede per i presidenti di ANCI Toscana e UPI Toscana la possibilità di partecipare, con diritto di parola, alle sedute del CAL. Pertanto l'art. 8 prevede la facoltà per i consiglieri regionali, per il Presidente ed i componenti della Giunta nonché per il presidente di ANCI Toscana e il presidente di UPI Toscana, di partecipare alle sedute del CAL e rinvia al regolamento interno le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Si stabilisce che le sedute del CAL si svolgono in presenza, in videoconferenza o in forma mista.

L'articolo 9 individua le competenze del CAL, in particolare: pareri obbligatori sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, alla proposta di bilancio regionale e alle proposte relative ad atti di programmazione generale. Il CAL provvede poi alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativamente ad una proposta di atto normativo o di atto amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, è prevista

l'integrazione del preambolo dell'atto normativo ovvero della parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del rifiuto del parere stesso.

L'**articolo 10** rinvia al regolamento interno del Consiglio regionale la definizione dei termini entro i quali il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza, nonché i casi di riduzione o di proroga dei suddetti termini.

L'**articolo 11** specifica con dettaglio i termini di presentazione e il contenuto della relazione sull'attività svolta annualmente dal CAL.

L'**articolo 12** prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti alle finalità della legge.

All'**articolo 13** si disciplina il trattamento economico che viene corrisposto al Presidente del CAL e ai suoi componenti: per tutti i componenti, presidente compreso, è previsto un gettone di presenza pari a 30 euro per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, svolta in presenza o da remoto.

L'**articolo 14** individua gli oneri finanziari della proposta di legge e ne attesta la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 15** stabilisce la norma transitoria per cui il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della legge prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di 180. Entro il suddetto termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del Cal ai sensi della presente legge.

L'**articolo 16** stabilisce l'abrogazione non solo della l.r.36/2000 ma di tutte quelle appartenenti alla catena normativa.

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Oggetto: **Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana**

Soggetto proponente: Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria: Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio regionale.

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il Consiglio delle autonomie locali è istituito presso il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 66 dello Statuto e svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso, mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale.

Con la presente legge il Consiglio regionale intende aggiornare la disciplina del Consiglio delle autonomie locali al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto relativo ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata negli anni e del mutato contesto normativo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali sono in totale cinquantasette, tra componenti di diritto ed elettivi.

Al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, con la proposta di legge si ritiene opportuno confermare che il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province siano tra i componenti di diritto del CAL, inoltre, per rafforzare la rappresentanza dei territori, propone la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle Assemblee dei sindaci e della Conferenza metropolitana, nel rispetto di ambiti territoriali ben definiti.

In particolare l'articolo 3, disciplina la modalità di designazione dei componenti del Cal eletti, tra i rispettivi componenti, dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui ai commi 42 e 54 dell'articolo 1 della L. 56/2014 nel rispetto degli ambiti territoriali omogenei di cui all'Allegato A alla stessa proposta di legge. La proposta disciplina altresì le modalità di individuazione dei sindaci supplenti.

L'articolo 13 dispone in merito al trattamento economico che viene corrisposto al Presidente del CAL e ai suoi componenti: per tutti i componenti, presidente compreso, è previsto un gettone di presenza pari a 30 € per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, svolta in presenza o da remoto.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

La legge regionale in oggetto è corredata dalla clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 17 comma 6 bis della legge n. 196/2009 e dell'articolo 17, comma 2, lettera d della L.r. n. 1/2015, in virtù di quanto riportato al punto successivo.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Viene valutato l'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti, sez. Autonomie n. 8/2021).

La proposta di legge disciplina i trattamenti economici delle figure del Presidente e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Consiglio regionale. A tal fine risulta abrogata l'indennità per il Presidente del CAL e contestualmente, seppure incrementando il numero complessivo dei componenti, di diritto ed elettivi, di ulteriori 36 unità passando dagli attuali 21 a un totale di 57 componenti, si procede a rideterminare in riduzione il gettone di presenza passando dagli attuali € 83,66 a € 30,00. L'obiettivo è quello di favorire e rafforzare, attraverso l'incremento del numero dei componenti, di diritto ed elettivi, la rappresentanza dei territori.

Nel merito, l'art. 13 della proposta di legge in oggetto disciplina il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, riconoscendo agli stessi, nonché ai loro delegati e supplenti che partecipano alle sedute laddove previsto, un gettone di presenza di importo pari a € 30. Il gettone è corrisposto sia per le sedute che si svolgono in presenza sia per le sedute che si svolgono in modalità telematica o in modalità mista.

Di seguito il confronto tra gli oneri connessi alla legge regionale 21 marzo 2000 n. 36, attualmente vigente e gli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame.

La L.r. 21 marzo 2000 n. 36, ad oggi vigente, prevede sia un'indennità a favore del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, per un importo lordo anno di € 18.317,52, sia un gettone di presenza di € 83,66 per ognuno dei componenti (escluso il Presidente) per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

In base al combinato disposto della L.r. 36/2000 e della L.r. 63/2014 gli attuali componenti del Consiglio delle Autonomie locali sono in totale 21. Non è previsto un numero massimo di sedute per anno e, di conseguenza, si ritiene di dover far richiamo ai dati rilevati nell'ultimo quinquennio.

anno	sedute
2020	6
2021	8
2022	11
2023	12
2024	16

È possibile determinare in modo oggettivo il costo della legge vigente in riferimento agli importi liquidati negli ultimi cinque anni. È utile precisare che il suddetto costo sarebbe stato più elevato nel caso in cui la partecipazione alle sedute fosse stata maggiore, o addirittura vi fosse stata la presenza di tutti i componenti a tutte le sedute.

Il richiamo è dunque al costo effettivo, per ovvie ragioni minore del costo potenziale della legge vigente. Di seguito la tabella riepilogativa degli importi effettivamente liquidati – imputati per annualità di competenza - per la partecipazione alle sedute del Cal:

annualità	Presidente	Componenti	Totale
2020	20.223,84 €	2.542,58 €	22.766,42 €
2021	20.223,84 €	5.028,96 €	25.252,80 €
2022	20.223,84 €	4.411,99 €	24.635,83 €
2023	19.972,84 €	6.428,97 €	26.401,81 €
2024	9.656,03* €	10.309,06 €	19.965,09 €

* indennità liquidata dal 1° gennaio 2024 al 25 giugno 2024. Per il restante periodo del 2024 non è stata corrisposta l'indennità al Presidente del CAL poiché non rinominato.

ONERI DERIVANTI DALLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta di legge in esame elimina il costo relativo all'indennità per il Presidente del Cal e provvede a rideterminare, nella misura di € 30 l'importo del gettone di presenza spettante a tutti i componenti. È dunque possibile quantificare i costi derivanti dalla nuova disciplina del CAL assumendo che tutti i componenti (57) partecipino a tutte le sedute del CAL per ciascun anno. La legge prevede che il CAL si riunisca di norma una volta al mese: in base ai dati rilevati negli ultimi anni è ragionevole, ai fini della presente relazione, ipotizzare un numero di sedute all'anno pari a 14 (10 per la restante parte dell'anno 2025). Il calcolo è dunque effettuato sulla base di questo parametro.

anno	componenti	Importo gettone	Numero sedute	totale
2025	57	30 €	10	17.100 €
2026	57	30 €	14	23.940 €
2027	57	30 €	14	23.940 €

Sulla base dei dati sopra riportati si procede a quantificare i costi derivanti dall'aggiornamento della disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana nel bilancio triennale del Consiglio in vigore e successivi.

Il costo stimato annuale derivante dalla proposta di legge è pari a € 23.940,00 a fronte del costo della legge vigente per l'anno 2023 pari a € 26.401,81 (per l'anno 2024 l'indennità del Presidente è stata corrisposta per un periodo di circa 6 mesi).

Il costo stimato per l'anno 2025 – ipotizzando l'entrata in vigore della legge a far data dal 1° maggio 2025 – è pari a € 17.100.

Detto costo, pari a € 23.940,00, è stato ritenuto congruo sulla base di una valutazione del costo effettivo registrato negli esercizi precedenti.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla base dei dati sopra indicati - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge regionale Toscana n. 1/2015 in coerenza a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 bis della legge 196/2009 - si dimostra l'invarianza degli effetti sui saldi del bilancio del Consiglio regionale sui quali gravano

i costi inerenti al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio delle autonomie locali alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge in oggetto.

Trattasi di legge non onerosa, in quanto non dispiega alcun impatto economico sul bilancio del Consiglio regionale, non comportando alcuna spesa aggiuntiva rispetto agli equilibri finanziari previsti nel bilancio di previsione 2025 – 2026 – 2027 così come si evince dalle seguenti tabelle esplicative:

Prima dell'approvazione della PDL in oggetto				
Cap.	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
10154	Indennità funzione Presidente CAL	20.000,00 €	0	0
10155	Gettoni CAL	14.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	TOTALE	34.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

Ai fini dell'approvazione della PDL in oggetto				
Cap.	Descrizione	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
10154	Indennità funzione Presidente CAL	13.500,00 €	0	0
10155	Gettoni CAL	20.500,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	TOTALE	34.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €

I capitoli 10154 e 10155 sono imputati alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Per quanto sopra rappresentato, il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2026 – 2027 del Consiglio regionale ne assicura dunque la copertura finanziaria attraverso uno storno compensativo operato nell'ambito della medesima Missione, Programma e Titolo di spesa in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio.

Dalla legge in esame non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa di tutti gli adempimenti amministrativi è svolta dalle strutture esistenti presso il Segretariato generale del Consiglio generale senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/AULA

SI (vedi allegato)

NO

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/AULA

TESTO EMENDAMENTO: <hr/> <hr/> <hr/>				
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI EMENDAMENTI

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

Firenze, 4 giugno 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 31 maggio 2024

Proposta di legge n. 256 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”

Proponente: Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 256 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”
Proponente: Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 31 maggio 2024

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 13 maggio 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n 256 avente ad oggetto “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”;

VISTO che la proposta di legge in esame si compone di 15 articoli e in particolare:

- l’articolo 1 prevede l’istituzione del CAL quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione e dell’articolo 66 dello Statuto;
- l’articolo 2 prevede la composizione del CAL tra componenti di diritto e componenti elettivi, nel numero complessivo di 56;
- l’articolo 3 disciplina la designazione dei componenti elettivi del Cal eletti, tra i rispettivi componenti, dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui ai commi 42 e 54 dell’articolo 1 della L. 56/2014 nel rispetto degli ambiti territoriali omogenei di cui all’Allegato A della proposta di legge. Disciplina altresì le modalità di individuazione dei sindaci supplenti. Il Consiglio regionale, nei trenta giorni successivi alla designazione provvede alla nomina di tutti i componenti del CAL;
- l’articolo 4 stabilisce la durata del Cal, coincidente con la legislatura;
- l’articolo 5 prevede la seduta d’insediamento del CAL e le modalità di elezione, in tale sede, dei suoi organi quali: il Presidente e l’Ufficio di presidenza composto oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti tra cui un vicepresidente vicario e due segretari;
- l’articolo 6 rinvia al regolamento interno la disciplina di dettaglio delle funzioni del Presidente, dell’ufficio di Presidenza e dei componenti dello stesso;
- l’articolo 7 prevede la facoltà per i consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta di partecipare alle sedute del CAL e rinvia al regolamento interno le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Si stabilisce che le sedute del CAL si svolgono in presenza, in videoconferenza o in forma mista;
- l’articolo 8 individua le competenze del CAL, in particolare: pareri obbligatori sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, alla proposta di bilancio regionale e alle proposte relative ad atti di programmazione generale. Il CAL provvede poi alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativamente a una proposta di atto normativo o di atto

amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, è prevista l'integrazione del preambolo dell'atto normativo ovvero della parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del rifiuto del parere stesso;

-l'articolo 9 rinvia al regolamento interno del Consiglio regionale la definizione dei termini entro i quali il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza, nonché i casi di riduzione o di proroga dei suddetti termini;

-l'articolo 10 specifica con dettaglio i termini di presentazione e il contenuto della relazione sull'attività svolta annualmente dal CAL;

-l'articolo 11 prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti;

-l'articolo 12 disciplina il trattamento economico che viene corrisposto al Presidente del CAL e ai suoi componenti: per tutti i componenti, presidente compreso, è previsto un gettone di presenza pari a 30 euro per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, svolta in presenza o da remoto;

-l'articolo 13 individua gli oneri finanziari della proposta di legge e ne attesta la relativa copertura finanziaria;

-l'articolo 14 stabilisce la norma transitoria per cui il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della legge prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di 180. Entro il suddetto termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del Cal ai sensi della presente legge;

-l'articolo 15 stabilisce l'abrogazione non solo della l.r.36/2000 ma di tutte quelle appartenenti alla catena normativa;

VISTO l'allegato A della proposta di legge in esame avente a oggetto gli ambiti territoriali omogenei ai fini dell'elezione dei componenti elettivi come previsto dall'art 3 della proposta di legge in esame;

CONSIDERATE le osservazioni espresse da UPI Toscana e in particolare le ipotesi di modifica di seguito richiamate e allegate al presente parere:

-All'articolo 12 "Trattamento economico" aggiungere il seguente comma.

"2. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale".

-All'articolo 3 "Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti", al comma 2, dopo l'ultimo capoverso inserire.

"L'ambito n. 13 dell'allegato A esprime due componenti, assicurando la rappresentatività delle diverse componenti territoriali presenti". 3

-Inserimento di un articolo relativo a *"Convenzioni con ANCI Toscana e UPI Toscana a supporto del sistema delle autonomie locali"*

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 31 maggio 2024, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio, e dato atto che il CAL ha espresso parere favorevole all'unanimità facendo proprie le raccomandazioni espresse da UPI Toscana sopra richiamate e allegate al presente atto.

DELIBERA

di esprimere **all'unanimità parere favorevole** facendo proprie le raccomandazioni espresse da UPI Toscana sopra richiamate e allegate al presente atto.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di venerdì 31 maggio 2024

PARERE DI UPI TOSCANA

Proposta di legge n. 256 - Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana

La presente proposta di legge intende provvedere alla riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali, dopo l'approvazione della legge n. 56/2014 e l'attuazione del riordino delle Province a livello regionale che ha comportato per l'organismo un lungo periodo transitorio e una composizione dei soli componenti di diritto (Presidenti di Provincia, Sindaco metropolitano e Sindaci dei Comuni capoluogo).

Alla luce di questa situazione l'intervento si propone di potenziare il ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo regionale, attraverso una valorizzazione della rappresentanza territoriale e un meccanismo procedurale che con la presenza di componenti titolari e supplenti incentivi la partecipazione dei Sindaci ai lavori. Inoltre si prevede il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti locali, che già oggi svolgono un ruolo importante di coordinamento e preparazione dei documenti, nelle attività del Consiglio delle Autonomie Locali.

La proposta di legge, frutto di un lungo confronto e di una condivisione tra Anci e Upi Toscana, conferma come componenti di diritto del CAL i Presidenti delle Province, il Sindaco metropolitano e i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché riconosce la centralità delle Assemblee dei Sindaci provinciali e della Conferenza metropolitana di cui alla l. n. 56/2014 per la designazione dei trenta componenti elettivi, da individuare negli ambiti territoriali predefiniti. Oltre a questi Anci Toscana provvederà a individuare tre sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tutto ciò considerato, alla luce del testo presentato e di alcune novità sopraggiunte, in una condivisione complessiva della proposta di legge, come UPI Toscana formuliamo alcune osservazioni:

- una prima riflessione riguarda l'eliminazione dell'indennità del Presidente del CAL, attualmente prevista. Senza entrare nel merito dell'ammontare dell'indennità e rimettendo la decisione definitiva al Consiglio regionale, come Upi Toscana l'esperienza passata ci ha dato già modo di sperimentare e osservare lo svolgimento di attività istituzionali a titolo gratuito degli organi provinciali e valutiamo la cosa in maniera assolutamente negativa sia a livello pratico che di principio. Lo svolgimento di attività istituzionali da parte di un Presidente, soprattutto di un organismo a rilievo costituzionale come il Consiglio delle Autonomie Locali, riteniamo che debba avere un riconoscimento per la legittimazione e per l'impegno che sarà richiesto;
- una seconda riflessione nasce a seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 7/2024, che all'articolo 3, comma 3, prevede che 3. *“Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia”*. Nei fatti ciò comporterà per la Provincia di Massa-Carrara, diversamente da oggi, la presenza di due componenti di diritto – i comuni capoluogo di Massa e di Carrara – e lo svuotamento dell'ambito territoriale n. 14 composto da Carrara e Montignoso. Alla luce di questa situazione si propone di inserire il comune di Montignoso nell'altro



ambito territoriale della Provincia con l'istituzione di un unico ambito provinciale. Tale ambito unico conseguentemente esprimerà due sindaci che a nostro avviso dovranno rappresentare le diverse componenti territoriali (costa e montagna);

- cogliamo infine l'occasione della proposta di legge di riforma del CAL, avendo ad oggetto in modo particolare gli enti locali e le loro associazioni rappresentative, per introdurre una disposizione già presente in altre realtà regionali finalizzata ad agevolare il coinvolgimento di Anci Toscana e Upi Toscana nelle attività a supporto del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Tutto ciò considerato esprimiamo parere favorevole alla proposta di legge con le raccomandazioni di cui sopra e gli emendamenti riportati di seguito.

EMENDAMENTO N. 1

All'articolo 12 "Trattamento economico" aggiungere il seguente comma.

"2. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale".

EMENDAMENTO N. 2

All'articolo 3 "Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti", al comma 2, dopo l'ultimo capoverso inserire.

"L'ambito n. 13 dell'allegato A esprime due componenti, assicurando la rappresentatività delle diverse componenti territoriali presenti".

EMENDAMENTO N. 3

Inserire il seguente articolo.

"Convenzioni con ANCI Toscana e UPI Toscana a supporto del sistema delle autonomie locali

La Regione riconosce e valorizza il ruolo di ANCI Toscana e di UPI Toscana, quali enti di rappresentanza istituzionale degli interessi dei comuni e delle province, stabilendo con essi rapporti permanenti, come strumento di promozione di iniziative unitarie, dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale.

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel quadro della programmazione regionale, per il perseguimento di obiettivi comuni di rilevante interesse, può stipulare con ANCI Toscana e UPI Toscana convenzioni atte a favorire lo svolgimento da parte di ANCI Toscana e UPI Toscana di attività di coordinamento e di supporto degli uffici nell'interesse dei comuni toscani, delle province toscane e della Regione, di raccolta, di analisi e di diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i comuni toscani, le province toscane e la Regione, in un'ottica di promozione dell'innovazione amministrativa e della semplificazione.

Le convenzioni di cui al comma 2, funzionali alle politiche regionali, possono riguardare tutte le materie di competenza regionale.

La Regione può stipulare, con ANCI Toscana e UPI Toscana, convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune nell'ambito dell'attuazione sul territorio toscano del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per supportare gli enti locali toscani per la realizzazione degli obiettivi a livello locale definiti dal PNRR.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono specifiche convenzioni o collaborazioni con ANCI Toscana e con UPI Toscana".